

“CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI”

Ombriano - Crema

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

1. É costituita l'Associazione denominata “CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI” con la forma dell'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c..
2. L'Associazione gode del titolo di BANDA ALPINA.
3. É costituita in conformità ai principi della L. 383/2000, pertanto, a seguito dell'iscrizione nel Registro dell'Associazionismo - sezione F, acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.
4. L'Associazione ha sede nel Comune di CREMA (CR) in Via Chiesa n. 5 - Frazione di Ombriano.
5. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
6. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. É apolitica ed è basata sul volontariato. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione denominata “Corpo bandistico Giuseppe Verdi” persegue i seguenti scopi:
 - a. diffondere la cultura musicale;
 - b. ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - c. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

- d. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
2. L'Associazione "Corpo bandistico Giuseppe Verdi" associa i cittadini che vogliono organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo - culturali.
3. L'Associazione intende rispondere, mediante le attività sociali, ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.
4. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
 - a. proporre e promuovere attività tese a valorizzare l'educazione e la cultura musicale, sia nei confronti della cittadinanza, sia nei confronti degli enti pubblici e privati (come istituzioni, scuole, ecc.);
 - b. promuovere l'interesse per l'Associazione, attuando iniziative di varia natura (come manifestazioni e concerti musicali);
 - c. organizzare corsi di orientamento musicale.
5. L'Associazione opera mediante l'azione diretta e personale dei propri soci, le cui prestazioni sono date a titolo prevalentemente gratuito.
6. In caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Qualora se ne presentasse la necessità, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
7. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

4. I soci possono essere Effettivi o Onorari.
5. I soci Effettivi sono coloro che partecipano alla vita e alle attività dell'Associazione.
6. Partecipano all'Associazione in qualità di soci coloro che ne fanno richiesta, ma il Consiglio Direttivo può decidere di non accettare la richiesta di adesione con decisione motivata come socio Effettivo,
7. La qualità di socio, Effettivo, comporta il pagamento della quota annuale, scade il 31 dicembre dell'anno in corso ed è rinnovabile, ma non trasmissibile
8. Il Consiglio Direttivo può nominare soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Acquisiscono tale qualifica solo in seguito all'accettazione della loro nomina, ed hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.
9. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.
10. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a. decesso;
 - b. decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - c. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - d. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione è deliberata per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi sociali, o per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato, ed acquista effetto dopo 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio della decisione, che può avvenire anche mediante notifica.
4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci Effettivi, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - a. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - b. versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - c. svolgere le attività concordate;
 - d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. Tutti i soci hanno il diritto di:
 - a. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - c. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo;
 - e. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
 - f. discutere e approvare i rendiconti economici;
 - g. eleggere ed essere eletti membri degli Organi dirigenti;
 - h. votare nelle assemblee, direttamente o per delega, solo se maggiorenni.
3. Ogni socio ha diritto a una sola delega per ogni voto da esprimere.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
2. La carica di consigliere o qualsiasi altra carica associativa sono elettive e gratuite. Ai soci che ricoprono tali cariche spetta eventualmente il rimborso per spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite da eventuali regolamenti interni, dalle consuetudini e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci Effettivi che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Le riunioni ordinarie dell'Assemblea vengono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, da esporre presso la sede dell'Associazione e da comunicare ai soci Effettivi almeno 15 (quindici) giorni prima.
4. L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Può altresì essere convocata in via straordinaria tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di almeno il 10% dei soci Effettivi, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
5. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a. eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b. deliberare circa le modalità di ammissione dei soci;
 - c. deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - d. approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - e. deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno successivo;
 - f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - g. deliberare su questioni attinenti la gestione, sottoposte alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee a disposizione dei soci per la libera consultazione.
7. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci Effettivi maggiorenni. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci Effettivi maggiorenni presenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
8. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti tra i soci Effettivi. L'Assemblea, prima dell'elezione e visto il numero dei candidati, procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. I membri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione avviene verbalmente o mediante avviso per iscritto, con opportuno anticipo prima della riunione, comunicando la data, l'ora, e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza e deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
5. Nelle sue prime sedute nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Maestro. Può inoltre distribuire, a i suoi componenti o a soci, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
6. I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
 - a. svolgere le attività relative all'Associazione indicategli dall'Assemblea.
 - b. esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - c. formulare i programmi sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - e. fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico dei soci;
 - f. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - g. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - h. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta;
 - i. nominare il Maestro, sentito il parere dei soci Effettivi o su indicazione dell'Assemblea.

7. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
8. Maestro e Vicemaestro sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, salvo loro rinuncia.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni. Può essere rieletto.
2. Può essere esterno all'Associazione, purché abbia dimostrato particolare attaccamento ad essa ed alla cultura musicale in genere. Non è richiesta la qualifica di socio prima della nomina.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi.
4. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
5. Assolve compiti di impresario musicale ed è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
6. Presiede l'Assemblea dei soci, la convoca e ne cura l'ordinato svolgimento.
7. Presiede il Consiglio Direttivo, lo convoca, ne coordina i lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Art. 10 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Svolge le funzioni di Presidente su delega di quest'ultimo, nonché in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
2. Tiene aggiornato l'elenco dei soci.
3. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.12 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.
2. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 13 - Il Maestro

1. É nominato dal Consiglio Direttivo, d'accordo con i soci Effettivi o su indicazione dell'Assemblea, vagliando i *curricula* dei maestri candidati e tenendo conto delle loro capacità artistiche, didattiche e umane.
2. Dirige il Corpo bandistico ed è responsabile dell'attività musicale, rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo.
3. Ha il compito di relazionare, al Consiglio e all'Assemblea, circa l'attività artistica, gli eventuali problemi legati alle attività dell'Associazione, indicando gli obiettivi raggiunti e quelli mancati, dando motivazione e gli opportuni chiarimenti. É suo compito curare l'attuazione del programma artistico, proponendo al Consiglio e ai soci Effettivi il repertorio musicale annuale.
4. Può proporre al Consiglio Direttivo:
 - a. nuove iniziative relative all'attività musicale del Corpo bandistico;
 - b. l'acquisto di strumenti musicali necessari per la migliore realizzazione dei concerti e l'acquisto di partiture per arricchire il repertorio musicale;
 - c. l'instaurazione di rapporti, collaborazioni o gemellaggi con associazioni, enti o corpi bandistici.
1. Valuta, in accordo con gli insegnanti della Scuola di musica, la possibilità di introdurre gli allievi tra i suonatori del Corpo bandistico.
2. Può nominare un Vicemaestro che lo aiuti nell'attuazione dell'attività artistica e ne faccia le veci in caso di sua assenza.

Art. 14 - Il Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b. beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - c. contributi, erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
 - d. fondo di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. contributi di privati;
 - b. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - e. premi vinti in concorsi;
 - f. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - g. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa alle attività esercitate.
3. E' vietato distribuire il patrimonio tra i soci.

Art. 15 - Il Bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
3. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
4. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
5. É vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Lo Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci e gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci Effettivi maggiorenni, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci Effettivi maggiorenni.
3. La delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei soci Effettivi.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

1. La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere presa dall'Assemblea, con il voto di almeno i 3/4 dei soci Effettivi e deve essere motivata.
2. L'assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
3. È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo ai soci.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Il Consiglio, di propria iniziativa, può apportare allo Statuto tutte le modifiche necessarie per adeguarlo alla normativa vigente, o per consentire l'iscrizione dell'Associazione ad albi o registri pubblici. In questo caso deve informare l'Assemblea che deve ratificare.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni, si fa rinvio al Codice civile e alle Leggi vigenti, inclusa la L.r. 1/2008 e il D.lgs. 460/1997, e loro successive modificazioni.

Ombriano - Crema, 25/02/2011

Il Segretario

Il Presidente